

OGGETTO: Aggiornamento di iscrizione negli elenchi per la nomina dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.

**Al Signor SINDACO del Comune di
51020 – SAMBUCA PISTOIESE –**

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (Prov. di _____) il _____

di professione _____

essendo in possesso del titolo di studio finale di (1) _____

_____, conseguito in _____, presso l'Istituto

_____ in data _____

Trovandosi nelle condizioni tutte previste dagli art. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n° 287, come potrà essere accertato da codesto Spett.le Ufficio,

RIVOLGE DOMANDA

per essere iscritto negli elenchi delle persone che possono essere chiamate ad esplicare le funzioni di Giudice Popolare di Corte d'Assise d'Appello.

Dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della Legge suddetta.

Sambuca P.se, _____

__L__ RICHIEDENTE

Annotazione dell'Ufficio Comunale

Ricevuta la presente domanda, il giorno _____

(1) Titolo finale richiesto di scuola media di secondo grado, qualsiasi tipo.

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N° 287

Art. 9

(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise)

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10

(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello)

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso de titolo finale di studi di Scuola Media di Secondo Grado di qualsiasi tipo.

Art. 12

(Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare)

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.